

**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**



**RACCOLTA DI LEGGI PROFESSIONALI**  
**Aggiornata al 31 Marzo 2006**

**INDICE DELLA RACCOLTA DI LEGGI PROFESSIONALI**

Codice Civile Libro V art.2222_2239 – Lavoro autonomo e professioni intellettuali	Pag. 3
Legge 24 giugno 1923 n. 1395 – Istituzione Ordine Ingegneri	Pag. 7
RD 23 ottobre 1925 n. 2537 – Regolamento professione di Ingegnere	Pag. 10
Legge 25 aprile 1938 n.897 – Obbligo iscrizione ad albi professionali	Pag. 25
Decreto Leg. Luogoten. 23 novembre 1944 n . 382 – Norme sui Consigli degli Ordini	Pag. 26
DL Presidenziale 21 Giugno 1946 n.6 – Ordinamento Consigli Nazionali degli Ordini	Pag. 31
DM 1 ottobre 1948 –Trattazione ricorsi al Consiglio Nazionale	Pag. 32
Legge 8 dicembre 1956 n.1378 – Riattivazione esami di Stato	Pag. 35
DM 9 settembre 1957 – Regolamento esami di Stato	Pag. 38
Legge 10 giugno 1978 n.292 – Esazione contributi per gli Ordini professionali	Pag. 52
Legge 8 agosto 1978 n.585 – Esazione contributi per gli Ordini degli Ingegneri	Pag. 53
DPR 5 giugno 2001 n.328 – Modifiche agli esami di Stato e agli ordinamenti professionali	Pag. 54
DL 10 giugno 2002 n.107 – Proroga dei Consigli degli Ordini al 30 giugno 2004	Pag. 84
DL 9 maggio 2003 n.105 – Disposizioni per esami di Stato e ordinamento psicologi	Pag. 86
Decreto Int. 5 maggio 2004 – Equivalenza tra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento	Pag. 89
DL 24 giugno 2004 n.158 – Proroga dei Consigli degli Ordini al 31 dicembre 2004	Pag. 97
DL 9 novembre 2004 n.266 – Proroga dei Consigli degli Ordini al 30 giugno 2005	Pag. 99
DL 31 gennaio 2005 n.7 – Modifiche alla composizione e alla durata in carica dei Consigli	Pag. 100
DL 14 marzo 2005, n. 35 – Modifica primo comma art. 3 D. Leg. Luogoten. n. 382/1944	Pag. 102
DL 30 giugno 2005, n. 115 – Elezioni degli organi degli ordini professionali	Pag. 104
DPR 8 luglio 2005, n. 169 – Regolamento elettorale degli organi degli ordini professionali	Pag. 106
D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 – Principi fondamentali in materia di professioni	Pag. 116

**CODICE CIVILE – LIBRO QUINTO****TITOLO III  
DEL LAVORO AUTONOMO****CAPO I  
Disposizioni generali****Art. 2222  
Contratto d'opera**

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

**Art. 2223  
Prestazione della materia**

Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti).

**Art. 2224  
Esecuzione dell'opera**

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).

**Art. 2225  
Corrispettivo**

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).

**Art. 2226  
Difformità e vizi dell'opera**

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

**Art. 2227****Recesso unilaterale dal contratto**

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).

**Art. 2228****Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera**

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta (1672).

**CAPO II****Delle professioni intellettuali****Art. 2229****Esercizio delle professioni intellettuali**

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

**Art. 2230****Prestazione d'opera intellettuale**

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**Art. 2231****Mancanza d'iscrizione**

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

**Art. 2232****Esecuzione dell'opera**

Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

**Art. 2233****Compenso**

Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.

**Art. 2234****Spese e acconti**

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

**Art. 2235****Divieto di ritenzione**

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).

**Art. 2236****Responsabilità del prestatore d'opera**

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176).

**Art. 2237****Recesso**

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

**Art. 2238****Rinvio**

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).

**TITOLO IV  
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI**

**CAPO I  
Disposizioni generali**

**Art. 2239  
Norme applicabili**

I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2904 e seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).

**Legge 24 giugno 1923, n.1395 (G.U. n. 167 del 17 luglio 1923)**

## **TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

### **Art. 1**

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.

### **Art. 2**

E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia **(1)**.  
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale e' fatta l'iscrizione.

### **Art. 3**

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 **(2)**.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

### **Art. 4**

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

### **Art. 5**

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine: amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) da', a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio

della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

#### **Art. 6**

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine relativa alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

#### **Art. 7**

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione, di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**(Nota: disposizioni che non trovano più applicazione pratica)**

#### **Art. 8**

Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere iscritti nell'albo, pur non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

#### **Art. 9**

Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere e di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti e gli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

#### **Art. 10**

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

**Art. 11**

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello, o, nelle provincie dove non e' sede di Corte di appello il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

**Art. 12**

Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

*Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.*

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - OVIGLIO - GENTILE - CARNAZZA

*Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO*

---

**NOTE:**

- (1) Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sono stati separati con l'art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145: "Art. 1 - L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie e incarichi ad essa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione all'albo degli ingegneri."
- (2) L'art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 prevede la condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione, oppure a quella dell'interdizione dell'esercizio della professione.

**Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1926)****Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Province, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.  
MUSSOLINI - ROCCO - FEDERZONI - FEDELE - GIURATI

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

**REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO.****Capo I  
DELL'ALBO****Art. 1**

In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo. **(1)**

**Art. 2**

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. **(2)**

**Art. 3**

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, *il luogo e la data di nascita* **(3)**, la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Chi si trova nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

**Art. 4**

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi *del D.M. 9 settembre 1957, del D.P.R. 5 giugno 2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni* **(4)**, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del Regio Decreto 6 settembre 1902, n. 485.

#### **Art. 5**

Per esercitare in tutto il territorio *della Repubblica* **(5)** le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma *del D.M. 9 settembre 1957, del D.P.R. 5 giugno 2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni* **(4)**, ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

#### **Art. 7**

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo **(6)** e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia ; **(7)**
- c) certificato di residenza; **(8)**
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art.4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 **(9)** sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

#### **Art. 8**

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

#### **Art. 9**

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore *della Repubblica* **(10)**.

#### **Art. 10**

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere *al Consiglio Nazionale* **(11)** entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore *della Repubblica* **(10)** presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

**Art. 11****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10)**

L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sui ricorso in sede di convocazione ordinaria.

**Art. 12****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10)**

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art.9.

**Art. 13****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10)**

Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

**Art. 14****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10 e ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169)**

È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La Commissione centrale è composta:

- 1) di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;
- 2) di 3 ingegneri o architetti membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 3) di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato;
- 4) di sei rappresentanti degli ordini degli Ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la Commissione di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo art. 33.

A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della Commissione centrale.

Il risultato della votazione, nei termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della Commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la Commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

**Art. 15****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10)**

Adempiono alle mansioni di segreteria della Commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

**Art. 16****(abrogato a seguito della modifica dell'art. 10)**

La impugnazione dinanzi alla Commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della Commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

**Art. 17**

Contro la deliberazione del *Consiglio Nazionale* (12) non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

**Art. 18**

Le spese per il funzionamento del *Consiglio Nazionale (12)* sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dal *Consiglio Nazionale (12)*, che cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'ordine.

I Consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

**Art. 19**

Il *Consiglio nazionale (12)* stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

**Art. 20**

La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

**Art. 21**

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare *al Consiglio nazionale, in conformità del precedente articolo 10 (13)*. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità *del suindicato art. 10 (14)*.

**Art. 22**

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità *del precedente articolo 10 (14)*.

**Art. 23**

L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale ed agli altri Consigli dell'ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

**Art. 24**

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti.

Chi si trova iscritto nell'ordine di una Provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

#### **Art. 25**

Il Consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in albo ha effetto per tutto il territorio *della Repubblica* (5).

## **Capo II DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

### **Sezione I - Dell'ordine**

#### **Art. 26**

La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del Consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza (15).

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 27**

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie (16) provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo (26).

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

#### **Art. 28**

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano *per iscrizione all'Albo* (17) fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

**Sezione II - Del consiglio dell'ordine****Art. 29**

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal Consiglio.

**Art. 30**

I componenti del Consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti nell'albo **(18)**.  
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

**Art. 31**

**(abrogato dal D.Luogoten. 23 novembre 1944, n. 382)**

Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri.

Gli ingegneri ed architetti sono rappresentati nel Consiglio dell'ordine in proporzione al numero degli iscritti della rispettiva categoria.

**Art. 32**

I membri del Consiglio durano in carica *quattro* anni. I membri sono rieleggibili **(19)**.

**Art. 33**

**(abrogato dal D.Luogoten. 23 novembre 1944, n. 382)**

La elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte, per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio dell'ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l'anzianità di età.

Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di appello, nonché al presidente del Tribunale ed al procuratore del Re.

**Art. 34**

**(abrogato dal D.Luogoten. 23 novembre 1944, n. 382)**

Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà comunicato in copia al procuratore del Re entro il termine di giorni tre da quello dell'elezione. In caso contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestazione di cui al precedente comma.

La impugnativa ha luogo innanzi all'assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni quindici dal giorno della elezione.

Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all'assemblea.

Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il procuratore del Re.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

**Art. 35**

**(abrogato dal D.Luogoten. 23 novembre 1944, n. 382)**

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

**Art. 36**

Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

**Art. 37**

Il Consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

**Art. 38**

Il presidente del Consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

**Art. 39**

Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

**Art. 40**

Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

**Art. 41**

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario (20).

**Art. 42**

Il Consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

**Capo III  
DEI GIUDIZI DISCIPLINARI****Art. 43**

Il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

**Art. 44**

Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

**Art. 45**

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

**Art. 46**

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

**Art. 47**

Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.
- La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento (14).

#### **Art. 48**

Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento (21).

#### **Art. 49**

L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento (22).

#### **Art. 50**

Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

### **Capo IV**

#### **DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO**

#### **Art. 51**

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

#### **Art. 52**

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (23), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

#### **Art. 53**

Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

**Art. 54****(Disposizioni transitorie che non trovano più applicazione in pratica)**

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

**Art. 55****(Abrogato dall'art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166)**

Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.

**Art. 56**

Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

**Capo V****DISPOSIZIONI GENERALI****Art 57**

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori *della Repubblica* (10).

Il Ministro per la giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi Consigli. (24)

**Art. 58**

Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine.

Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786. (25)

**Capo VI****DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE****(Nota: Disposizioni che non trovano più applicazione pratica)****Art. 59**

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

**Art. 60**

I diplomi menzionati nell'art.1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art.7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

**Art. 61**

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art.1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

**Art. 62**

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

**Art. 63**

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

**Art. 64**

Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda, quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di Lire 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso.

Essi devono inoltre fornire:

- a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolare il controllo;
- b) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all'art. 9, capoverso primo, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.

**Art. 65**

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedono all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art.9 della legge suddetta.

**Art. 66**

Il primo presidente alla Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art.65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del consiglio giusta le disposizioni dell'art.10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

**Art. 67**

Dopo compiute le operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte d'appello o il presidente del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'ordine, uniformandosi alle norme del presente regolamento.

L'adunanza generale è presieduta dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente del Tribunale oppure da un consigliere della Corte di appello o da un giudice del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.

**Art. 68**

Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e di cui all'art. 65, comma secondo, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.

Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regione, determinandola in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9, capoverso secondo, della suindicata legge.

Le Commissioni, esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

**Art. 69**

Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente.

La Commissione può anche tener conto di manifestazioni dell'attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.

La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, il Consiglio dell'ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.

**Art. 70**

Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo.

Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

**Art. 71**

I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

**Art. 72**

I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

**Art. 73**

Il titolo di ingegnere e, rispettivamente, quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistata la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte terza del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del trattato di Rapallo, del Regio Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione dei detti territori, di uno dei seguenti titoli:

- a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
- b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato della Scuola Superiore di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
- c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;
- d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnici e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;
- e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base all'ordinanza 14 marzo 1971 B. L. I. n. 130 della cessata monarchia austro-ungarica.

**Art. 74**

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del paragrafo 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, l'esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisioni di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento, le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*

*Il Ministro della giustizia e degli affari di culto ROCCO*

*Il Ministro dell'interno FEDERZONI*

*Il Ministro della pubblica istruzione FEDELE*

*Il Ministro dei lavori pubblici GIURATI*

---

**NOTE:**

- (1) Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sono stati separati con l'art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145: *"Art. 1 - L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie e incarichi ad essa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione all'albo degli ingegneri."*
- (2) Il R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083 ha confermato e specificato questa disposizione per gli albi separati degli ingegneri e degli architetti col seguente articolo unico: *"Quando gli architetti iscritti negli albi delle Provincie comprese in un distretto di Corte d'appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di Provincia appartenente ad una Corte d'appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti d'appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri."*

- (3) Il luogo e la data di nascita sono stati introdotti con DPR 2 maggio 1957, n. 432. In precedenza doveva essere indicata la paternità.
- (4) Nel testo originale è richiamato il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, che all'epoca disciplinava gli Esami di Stato.
- (5) Il testo originale recita *"in tutto il territorio del Regno e delle Colonie"*.
- (6) Il testo originale recita *"carta da bollo da Lire 2"*.
- (7) In deroga alla disposizione che prevede il requisito della cittadinanza italiana, possono iscriversi all'albo anche i cittadini di Paesi comunitari e i cittadini extra comunitari in possesso dell'abilitazione professionale, purchè regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, i cittadini extra comunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro.
- (8) L'iscrizione è consentita anche ai cittadini comunitari che hanno il proprio domicilio professionale nella Provincia, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante *"Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"*, che ha previsto, all'art. 16 (*"Norme in materia di domicilio professionale"*) che *"per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*.
- (9) L'art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 prevede la condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione, oppure a quella dell'interdizione dell'esercizio della professione.
- (10) Il testo originale recita *"procuratore del Re"*.
- (11) Il testo originale, che prevedeva il ricorso *"all'assemblea generale"*, è stato modificato con l'art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, che ha disposto il ricorso *"alla Commissione centrale"*, successivamente denominato *"Consiglio Nazionale"* con D.L. Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6.
- (12) In origine il testo recitava *"la Commissione centrale"*. Questo organo è stato disciplinato dal Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382 ed è stato denominato *"Consiglio nazionale"* con D.L. Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6.
- (13) Testo modificato a seguito della modifica dell'art. 10 e dell'abrogazione degli art. 13 e 16. Il testo originale recitava *"ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformità dei precedenti articoli 10,13 e 16"*.
- (14) Rispetto al testo originale è omessa la citazione degli art. 13 e 16, abrogati.
- (15) Queste disposizioni, contenute nel 1° comma dell'art. 26, non si applicano all'assemblea per l'elezione del Consiglio, disciplinata dal Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382.
- (16) Il testo originario dell'inizio del 2° comma dell'art. 27 recitava *"Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30"*. IL riferimento all'art. 30 è stato omesso, poichè i termini di convocazione delle adunanze ordinarie sono stati disciplinati successivamente dal Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382.
- (17) Il criterio dell'anzianità d'iscrizione all'albo è stato introdotto con l'art. 16 del Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382.
- (18) E' omessa l'ultima parte del testo originale del 1° comma dell'art. 30, che recita *"convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio"*, poichè le modalità di convocazione dell'assemblea per le elezioni sono state disciplinate in seguito dal Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382.
- (19) Nel testo originale l'art. 32 aveva la seguente formulazione: *"I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale. La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio. I membri sono rieleggibili. In caso di vacanza di un posto di Consigliere, il consiglio procede d'ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria"*. Sono state omesse le parti abrogate a seguito dal Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382. La durata in carica del Consiglio è stata aumentata da due a quattro anni con D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (art. 1-septies). Nell'art. 2 – comma 4 del regolamento approvato con D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 è stata confermata in quattro anni la durata in carica del Consiglio ed è stato stabilito che i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
- (20) Omessa la seconda parte del testo originario dell'art. 41, che recitava *"Il Consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria"* incompatibile con l'art. 15-3° comma del Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, che prevedeva nuove elezioni in caso di necessità di sostituire un consigliere. Il regolamento approvato con D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 prevede che in caso di mancanza di un consigliere subentri il primo dei non eletti.

- (21) L'art. 48 è stato così modificato a seguito della modifica dell'art. 10. Il testo originale recitava: *"Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione. Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio dell'ordine entro cinque giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento."*
- (22) Il 2° comma dell'art. 49 è stato così modificato, a seguito della modifica dell'art. 10. Il testo originale comprendeva, oltre al 1° comma invariato, i due commi seguenti: *"Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento."*
- (23) In sostituzione della legge 20 giugno 1909, n. 364 citata nel testo originale, è inserito il D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 attualmente in vigore (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
- (24) Sono omessi gli ultimi tre commi dell'art. 57, in quanto incompatibili con gli art. 8 e 9 del Decreto Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382. Il testo originale dei tre commi omessi è il seguente: *"Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per l'elezione del Consiglio. Qualora il Consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti."*
- (25) Omesso il 2° comma dell'art. 58, che fa riferimento a disposizione di legge abrogate. Il testo originale del 2° comma è il seguente: *"Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786."*
- (26) Il secondo comma dell'art. 27 è stato modificato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. Il testo originale del secondo comma era il seguente: *"Le adunanze ordinarie provvederanno all'elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo."*

**Legge 25 aprile 1938, n. 897 (G.U. n. 152 del 7 luglio 1938)**

**NORME SULLA OBBLIGATORIETA' DELLA ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI**

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

**Art. 1**

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

**Art. 2**

Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

**Art. 3, 4, 5, 6, 7**

**(abrogati)**

(Nota: riguardano l'organizzazione corporativa delle rappresentanze di categoria istituite dal regime fascista, cui fu affidata la tenuta degli albi professionali con R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145)

**Art. 7**

Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.

La precedente disposizione non si applica quando per l'iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale l'esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

**Art. 8, 9, 10, 11**

**(abrogati)**

(Nota: riguardano la vigilanza sulle norme professionali e disposizioni transitorie attuative dell'art. 3)

*Data a Roma, addì 25 aprile 1938.*

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – SOLMI – CIANO – DI REVEL – BOTTAI – COBOLLI GIGLI – ROSSONO – LANTINI

*Visto, Il Guardasigilli: SOLMI*

**Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382  
(G.U. n. 98 del 23 dicembre 1944)**

**NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SUI CONSIGLI NAZIONALI (1)  
PROFESSIONALI**

UMBERTO DI SAVOIA  
PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Capo I  
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**

**Art. 1**

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario, e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924 n.103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento ma non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento **(3)**.

**Art. 2**

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi **(4)**.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti **(4)**.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni **(4)**.

**Art. 3 (5)**

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso *spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni* **(8)**.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in un giornale almeno per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

**Art. 4 (5)**

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

**Art. 5 (5)**

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

**Art. 6**

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al *Consiglio nazionale* (1) entro dieci giorni dalla proclamazione.

**Art. 7**

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari (2).

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

**Art. 8**

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere del *Consiglio nazionale* (1). Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

**Art. 9**

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all'elezione del Consiglio.

**Capo II****DEI CONSIGLI NAZIONALI (1)****Art. 10**

I *Consigli nazionali* (1) per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia (6) e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

Il *Consiglio nazionale* (1) è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici (6).

**Art. 11 (5)**

Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

**Art. 12 (5)**

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale il *Consiglio nazionale (1)* è eletto dall'assemblea ed è formato di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

**Art. 13 (5)**

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il *Consiglio nazionale (1)*.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del *Consiglio nazionale (1)*.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti dei *Consigli nazionali (1)* restano in carica tre anni.

**Art. 14**

I componenti dei *Consigli nazionali (1)* eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

I *Consigli (1)* predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

**Capo III  
DISPOSIZIONI COMUNI****Art. 15**

I componenti del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)* devono essere iscritti nell'albo. **(7)** Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo *Consiglio nazionale (1)*, rimane in carica il Consiglio o il *Consiglio nazionale (1)* uscente **(7)**.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti alle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il *Consiglio nazionale (1)* si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel *Consiglio* stesso **(7)**.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)*.

**Art. 16**

Per la validità delle sedute del Consiglio o del *Consiglio nazionale (1)* occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice presidente *Consiglio nazionale (1)*, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

**Art. 17**

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il *Consiglio nazionale (1)* esercitano le altre funzioni dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

**CAPO IV****DISPOSIZIONI SPECIALI****PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE**

**(Nota: Disposizioni riguardanti le sole professioni di Avvocato e Procuratore)**

**Art. 18**

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

**Art. 19**

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

**Art. 20**

L'avviso della convocazione dell'assemblea previsto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**Art. 21**

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione (5). Per l'elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti. Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

**Art. 22**

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti.

**CAPO V****DISPOSIZIONI FINALI**

**(Nota: Disposizioni che non trovano più applicazione pratica)**

**Art. 23**

Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella Città in cui è costituito l'Albo per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva. Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori ed in seconda convocazione per la domenica seguente. La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

**Art. 24**

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio Nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la G. e G., e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente il Vice presidente ed il segretario. Per la validità delle sedute si osserva la disposizione di cui all'art. 16 comma primo.

**Art. 25**

Fino a quando non saranno elette le Commissioni Centrali:

- a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;
- b) si prescinde per lo scioglimento del Consiglio dal parere di cui all'art. 8 comma terzo;
- c) il ricorso del professionista alla Commissione Centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'Albo a seguito di condanna penale.

**Art. 26**

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la Commissione Centrale dei Giornalisti.

**Art. 27**

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

---

**NOTE:**

- (1) Il testo originale recita "Commissione centrale". L'organismo ha assunto la denominazione di "Consiglio nazionale" a seguito del D.L. Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6.
- (2) A tale proposito l'art. 2 della legge 3-8-1949, n. 536 detta: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute".
- (3) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni del secondo periodo del primo comma dell'art. 1, riguardanti la composizione del Consiglio, non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi.
- (4) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dei commi primo e terzo e del secondo periodo del secondo comma 1 dell'art. 2 non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Per questi ordini resta in vigore soltanto il primo periodo del secondo comma, riguardante le cariche consiliari.
- (5) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 11, 12, 13 non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi.
- (6) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dell'art. 10 commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo, non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Per questi ordini resta in vigore soltanto il seguente testo del primo comma: "I Consigli nazionali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia".
- (7) Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 le disposizioni dell'art. 10 commi primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo non si applicano agli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli attuari e degli agronomi. Il quarto comma resta in vigore, ma è inapplicabile in quanto si riferisce al comma precedente, abrogato per gli ordini di cui sopra.
- (8) Il primo comma dell'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4-quinquies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Il testo originale del primo comma era il seguente: "L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti."

**Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 (G.U. n. 142 del 28 giugno 1946)****MODIFICAZIONI AGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e le attuazioni del predetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulla iscrizione negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

## HA SANZIONATO E PROMULGA

**Art. 1****(Si omette il testo)**

(Nota: riguarda la tenuta degli albi degli Avvocati ammessi al patrocinio nelle sedi giurisdizionali superiori)

**Art. 2**

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

**Art. 3, 4, 5****(Si omettono i testi)**

(Nota: contengono disposizioni transitorie relative all'iscrizione di Avvocati e Procuratori negli albi, dopo l'interruzione dovuta al periodo bellico)

**Art. 6**

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

*Dato a Roma, addì 21 giugno 1946.*

*DE GASPERI*

*TOGLIATTI - CORBINO*

*Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI*

**Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 (G.U. n. 258 del 5 novembre 1948)**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva il regolamento per la professione di ingegnere;

Decreta

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Roma, addì 1 ottobre 1948*

*Il Ministro: GRASSI*

**REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI  
DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**Art. 1**

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 45 (1).

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto in carta non bollata.

**Art. 2**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
- c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) (1) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.

**Art. 3**

Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

**Art. 4**

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

**Art. 5**

Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L'ufficio del Consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stilato e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### **Art. 6**

Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### **Art. 7**

Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### **Art. 8**

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

#### **Art. 9**

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

#### **Art. 10**

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

**Art. 11**

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

**Art. 12**

In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

**Art. 13**

E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

**Art. 14**

I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

**Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1956)**

## **ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

### **Art. 1**

Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2**

Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

### **Art. 3**

Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato. **(1)**

### **Art. 4**

La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000. **(2)**

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000. **(2)**

### **Art. 5**

Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente. **(3)**

**Art. 6**

La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, è elevato a lire 3.000.

**NORME TRANSITORIE**

**(Nota: Disposizioni che non trovano più applicazione pratica)**

**Art. 7**

La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del D.M. 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

**Art. 8**

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere l'abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascerà, il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9.000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

**Art. 9**

Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.

Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente art. 8. **(4)**

**Art. 10**

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'articolo 4 e al terzo comma dell'art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 11**

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Bonn, Ambasciata d'Italia, addì 8 dicembre 1956*

*GRONCHI*

*SEGNI - ROSSI - MORO - ANDREOTTI - MEDICI*

*Visto, il Guardasigilli: MORO*

---

**NOTE:**

- (1) L'articolo abrogato disponeva la sospensione per l'anno 1944 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, previsto dall'art. 172, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. Tale sospensione fu poi estesa, di anno in anno, sino alla emanazione della presente legge.
- (2) Sono riportati gli importi La tassa di ammissione è stata elevata a lire 96.000 dall'art. 2, D.P.C.M. 21 dicembre 1990, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
- (3) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1962, n. 1866 e poi dall'art. 1, comma 19, L. 14 gennaio 1999, n. 4, riportata al n. A/CLXXV. Il compenso di cui al presente articolo è stato stabilito con D.M. 15 ottobre 1999.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 15 aprile 1965, n. 448, riportata al n. E/IV. Il termine stabilito da tale comma è stato prorogato al 31 luglio 1968 dall'art. 1, L. 17 ottobre 1967, n. 975, riportata al n. E/V.

**Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 (G.U. n. 271 del 2 novembre 1957)  
(1)****APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Regio decreto-legge 21 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduti i decreti del Capo del governo in data 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933, relativi agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Uditi i pareri dei competenti Ordini professionali nazionali;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il Ministro per l'interno;

Considerato che, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378, occorre emanare le norme relative alle sedi, alle Commissioni giudicatrici, ai programmi ed allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Decreta

E' approvato il seguente regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

**§ 1****SESSIONE – SEDI DI ESAMI – AMMISSIONE AGLI ESAMI****Art. 1**

Gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. **(2)**

**Art. 2**

Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.

Il Ministro per la pubblica istruzione con la ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami presceglie le relative sedi dopo aver sentito la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami **(2)**.

Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle varie professioni potranno essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta **(2)**.

**Abrogati i commi 4 e 5 (12)**

**Art. 3**

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza **(2)**.

Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

**Art. 4**

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652.

**Art. 5**

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviaria; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnia I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II prescritti dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XXXIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, modificata dal D.P.R. 23 ottobre 1969, n. 987 **(3)**.

**Art. 5-bis**

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio di pratica previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523 **(4)**.

**Art. 6**

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100 **(1)**, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

- a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;
- b) certificato rilasciato dall'Università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;
- c) certificato di nascita;
- d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di lire 6000 **(1)**, fissata dall'art. 4, primo comma, della L. 8 dicembre 1956, n. 1378;
- e) quando trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università (ovvero alla prefettura nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di lire 3.000 **(1)**, di cui al citato art. 4, primo comma, della L. 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I laureati o diplomati, di cui agli artt. 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono inoltre tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti che essi, hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione **(5)**.

La segreteria dell'Università accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente lettera b), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato). **(6)**

## **§ 2 COMMISSIONI ESAMINATRICI**

### **Art.7**

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali. **(13)**

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta tra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà di regola uguale al numero dei componenti le singole Commissioni. **(13)**

La scelta da parte del Ministro per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.

In mancanza di Ordini e Collegi professionali, a designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. **(13)**

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare il soprannumero alla Commissione stessa e per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria viciniora. **(7) (13)**

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal presidente di ciascuna Commissione, qualora manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria in cui i candidati chiedono abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento **(7). (13)**

I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti **(7). (13)**

Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, esperto conoscitore della lingua tedesca, presso quelle commissioni esaminatrici di quelle sedi di cui, ai sensi del precedente art. 2, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio unitamente a gli altri componenti la Commissione limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca. Il membro aggregato di cui al precedente comma sarà da prescegliersi fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione. **(7)**

### **Art. 8 (8)**

Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

**A) (9)** Per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di dottore commercialista** ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;

- c) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;
- d) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
- e) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
- f) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
- g) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d).

**B)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di attuario** ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo, incaricati, associati e liberi docenti **(10)**;
- b) direttori o attuari degli istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;
- c) iscritti all'Albo degli attuari con non meno di quindici anni di lodevole servizio;
- d) esperti di statistica;

**C) Abrogato (12)**

**D)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di chimico**, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- b) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
- d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno
- e) cinque anni di servizio;
- f) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;
- g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

**E)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di farmacista** ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- b) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;
- d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione
- e) ausiliaria;
- f) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;
- g) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

**F)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di ingegnere** ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- b) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od Amministrazioni statali;
- d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera c);

**G)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di architetto** ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- b) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o Amministrazioni statali;
- d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

**H) Abrogato (29)**

**I) Abrogato (29)**

**L)** per gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di veterinario**, ciascuna Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- a) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- b) direttori di Istituti zooprofilattici;
- c) funzionari tecnici del Ministero della sanità col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;
- d) direttore del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;
- e) ufficiali superiori veterinari;
- f) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno tre di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

**M)** per gli esami di **abilitazione delle discipline statistiche**, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati **(10)**;
- b) professori incaricati e liberi docenti **(10)**;
- c) direttori degli uffici di statistica comunali;
- d) esperti di statistica.

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. **(13)**

Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della Commissione in sottocommissioni è effettuata dal presidente. **(13)**

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore. **(13)**

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia

ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in relazione a particolari circostanze. **(13)**

#### **Art. 9 (13)**

Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al presidente della commissione esaminatrice aggregare, su designazione del rettore o del prefetto, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le commissioni di vigilanza sono retribuite, qualora spetti, a norma del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 6. **(11)**

#### **Art. 10 (13)**

Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. **(14)**

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.

Le operazioni di segreteria di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione universitaria designato dal rettore dell'università **(15)**.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del rettore della università, a funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria **(15)**.

Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno designato dal prefetto.

I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti delle Commissioni **(16)**.

#### **Art. 11**

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni. **(13)**

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali. **(13)**

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale. **(5) (13)**

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre. **(13)**

Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.

Le prove orali sono pubbliche. **(13)**

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello. **(13)**

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

**Art. 12 (13)**

Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta - detta o fa dettare il tema o i temi stessi (5).

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

**Art. 13 (13)**

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione viene affisso all'Albo (17).

**Art. 14 (13)**

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

**Art. 15 (13)**

Compite le operazioni di cui all'articolo precedente il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il presidente della Commissione:

- a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;

- b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione. Altra copia dell'elenco stesso, firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;
- c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato i diplomi e le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi. **(18)**

#### **Art. 16**

Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro. Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

#### **Art. 17**

Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura.

Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato.

#### **Art. 18**

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

#### **Art. 19 (13)**

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione **(19)**.

#### **Art. 20**

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame firmato dal presidente della Commissione stessa e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, della Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonché il voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarà dato avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le Università curano, su moduli forniti dal Provveditorato generale dello Stato, la redazione dei diplomi, i quali muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro dal rettore ovvero dal

prorettore, su delega del rettore per i casi di suo impedimento od assenza, sono poi consegnati agli interessati **(20)**.

Non possono essere consegnati i diplomi, né essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, emessa dall'Opera della Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati di cui al successivo art. 21 sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato **(21)**.

#### **Art. 21**

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal rettore e munita del timbro dell'Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso l'Università altro esemplare originale del diploma stesso su carta diversa e firmato anche esso dal rettore dell'Università, per delega del Ministro **(22)**.

### **§ 3**

#### **PROGRAMMI DI ESAMI**

#### **Art. 22**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di dottore commercialista** consistono in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) materie aziendali:

- 1) ragioneria generale ed applicata;
- 2) revisione aziendale;
- 3) tecnica industriale e commerciale;
- 4) tecnica bancaria;
- 5) tecnica professionale;
- 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) materie giuridiche:

- 1) diritto privato;
- 2) diritto commerciale;
- 3) diritto fallimentare;
- 4) diritto tributario;
- 5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

- 1) informatica;
- 2) sistemi informativi;
- 3) economia politica;
- 4) matematica;
- 5) statistica.

L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti. **(23)**

#### **Art. 23 (30)**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di attuario** consistono in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

- a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;
- b) tecnica delle assicurazioni private, tecnica delle assicurazioni sociali, economia e finanza delle assicurazioni.

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonché sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa. **(24)**

#### **Art. 24 Abrogato (12)**

#### **Art. 25 (30)**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di chimico** consistono nelle seguenti prove:

- a) in una prova scritta consistente in una relazione su un argomento generale di chimica professionale (chimica industriale, applicata, eccetera);
- b) in una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nella quale il candidato deve dare prova di possedere la capacità di indirizzare od interpretare, verso finalità professionali, le dottrine chimiche fondamentali apprese nel corso di laurea.

I candidati laureati in chimica industriale possono chiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinente al loro indirizzo. **(26)**

#### **Art. 26**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di farmacista** consistono:

- a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica. Per

questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei.

b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti:

- 1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;
- 2) dosamento di un farmaco noto.

Per l'esecuzione delle prove di cui ai n. 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto;

- 3) spedizione di una ricetta.

Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.

c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato.

#### **Art. 27 (30)**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di ingegnere** consistono in una prova scritta e grafica e in una prova orale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

- ingegneria edile;
- ingegneria idraulica;
- ingegneria dei trasporti (**5**);
- ingegneria meccanica;
- ingegneria elettrotecnica;
- ingegneria chimica;
- ingegneria mineraria;
- ingegneria navale e meccanica;
- ingegneria aeronautica;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria nucleare.

La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di ingegneria (**5**).

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive.

La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.

#### **Art. 28 (30)**

Gli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di architetto** consistono in una prova estemporanea grafica ed in una prova orale.

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposti dalla Commissione.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti. (**27**)

#### **Art. 29 Abrogato (29)**

#### **Art. 30 Abrogato (29)**

**Art. 31**

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della **professione di veterinario** consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

- a) una prova di clinica medica, profilassi e patologia aviare;
- b) una prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica;
- c) una prova di zootecnia I e II;
- d) una prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II.

La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.

La prova per la clinica medica, profilassi e patologia aviare si svolge sull'animale; il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, indicando le ricerche di laboratorio che siano eventualmente utili allo scopo. Al candidato sarà inoltre posto un problema di ordine profilattico in relazione alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria sia per le malattie infettive che per la patologia aviaria.

La prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica si svolge sull'animale. Il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari alla formulazione della diagnosi. È altrimenti tenuto, ove occorra, ad indicare la terapia e la prognosi nonché a rispondere circa i mezzi di lotta contro la sterilità degli animali e circa la tecnica della fecondazione artificiale.

La prova di zootecnia I e II verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette inoltre le varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell'ambiente italiano tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi.

La prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II consiste nell'esame del soggetto macellato o morto in seguito a malattie e dei singoli visceri, nonché nell'esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale.

Il candidato rilevate le eventuali alterazioni o sofisticazioni dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, indicando le ricerche di laboratorio utili allo scopo. **(28)**

**Art. 32**

Gli esami di abilitazione nelle **discipline statistiche** consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

- a) statistica metodologica ed elementi di calcolo delle probabilità;
- b) demografia e statistica economica e sociale. **(5)**

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta. **(2)**

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonché sugli elementi di economia e finanza, sulla geografia economica e sull'ordinamento della pubblica Amministrazione. Avrà la durata di trenta minuti.

**Art. 33**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1957

Il Ministro: MORO

---

**NOTE:**

- (1) Testo coordinato con le modifiche introdotte da successivi provvedimenti di legge, ad eccezione di quelli riguardanti le imposte di bollo e le tasse governative, aumentate più volte. Gli importi indicati sono quelli riportati nel testo originale.
- (2) Così sostituito dal D.M. 10 gennaio 1958, pubblicato nella G. U. 16 gennaio 1958, n. 12.
- (3) Articolo così sostituito dal D.M. 18 luglio 1977 (G. U. 5 dicembre 1977, n. 331).
- (4) Articolo aggiunto dal D.M. 1 febbraio 1974 (G. U. 10 luglio 1974, n. 179).
- (5) Così modificato dal D.M. 10 gennaio 1958.
- (6) E' stato soppresso dal D.M. 10 gennaio 1958 l'ultimo comma, che recitava: "*Il Ministero della pubblica istruzione impartisce, ove occorra, disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati nelle diverse sedi, in rapporto al numero massimo fissato con l'ordinanza di cui al precedente art. 2*".
- (7) Comma aggiunto dal D.M. 10 gennaio 1958.
- (8) Articolo così sostituito dal D.M. 2 marzo 1959, pubblicato nella G. U. 7 marzo 1959, n. 57.
- (9) La lettera A è stata sostituita prima dal D.M. 5 marzo 1981 (G. U. 29 luglio 1981, n. 206) e poi dall'art. 1, D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 (G. U. 23 dicembre 1996, n. 300). Precedentemente era stata modificata dal D.M. 14 ottobre 1982 (G. U. 25 novembre 1982, n. 325).
- (10) Lettera così modificata prima dal D.M. 27 settembre 1976 (G. U. 11 gennaio 1977, n. 8) e poi dal D.M. 14 ottobre 1982 (G. U. 25 novembre 1982, n. 325).
- (11) Così modificato dal D.M. 26 settembre 1978 (G. U. 31 marzo 1979, n. 90) entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (12) Abrogato dall'art. 7 del D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 pubblicato sulla G.U. 27 dicembre 2001, n. 199 ("*Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione alla professione di medico chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modifiche ed integrazioni*").
- (13) Non si applica agli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo, disciplinati dal D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.
- (14) Con D.M. 10 gennaio 1958 è stato soppresso il 2° comma, che recitava: "*Ciascuna Commissione non può esaminare più di 150 candidati*".
- (15) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono il comma quarto per effetto dell'articolo unico D.M. 7 febbraio 1970 (G. U. 30 luglio 1970, n. 191).
- (16) Comma aggiunto dal D.M. 10 gennaio 1958.
- (17) Così sostituito dal D.M. 2 marzo 1959.
- (18) Così sostituito dal D.M. 10 settembre 1966 (G. U. 9 giugno 1967, n. 142).
- (19) Così modificato prima dal D.M. 10 maggio 1958 poi dal D.M. 27 settembre 1976 (G. U. 11 gennaio 1977, n. 8), e poi ancora dal D.M. 15 dicembre 1981 (G. U. 18 febbraio 1982, n. 48).
- (20) Comma così modificato dall'articolo unico, D.M. 5 ottobre 1981 (G. U. 5 agosto 1982, n. 214).
- (21) Così sostituito prima dal D.M. 6 maggio 1963 (G. U. 18 ottobre 1963, n. 273), e poi dal D.M. 10 settembre 1966 (G. U. 9 giugno 1967, n. 142).
- (22) Così sostituito prima dal D.M. 6 maggio 1963 (G. U. 18 ottobre 1963, n. 273), e poi dal D.M. 10 settembre 1966 (G. U. 9 giugno 1967, n. 142).
- (23) Così sostituito prima dal D.M. 2 marzo 1959 e poi dall'art. 2, D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 (G. U. 23 dicembre 1996, n. 300).
- (24) Così sostituito dal D.M. 3 dicembre 1962 (G. U. 18 febbraio 1963, n. 46).
- (25) Articolo così sostituito prima dal D.M. 10 gennaio 1958 e poi dal D.M. 15 novembre 1980 (G. U. 5 febbraio 1981, n. 35).
- (26) Così sostituito dal D.M. 2 marzo 1959.

- (27) Articolo modificato prima dal D.M. 10 gennaio 1958 e poi dalla Legge 2 aprile 1958, n. 323 (G. U: 15 aprile 1958, n. 91), che ha individuato la laurea in architettura come unico titolo di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, abrogando il 4° comma che recitava: *"I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzi accennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè: a) una grafica su tema di composizione architettonica di prevalente carattere decorativo; b) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione; c) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica."*
- (28) Articolo prima modificato dal D.M. 10 gennaio 1958 e poi così sostituito dal D.M. 18 luglio 1977 (G. U. 5 dicembre 1977, n. 331).
- (29) Abrogato per effetto del D.M. 21 marzo 1997, n. 158 pubblicato sulla G.U. 14 Giugno 1997, n. 158 (*"Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e forestale"*).
- (30) Ai sensi del D.L. 9 maggio 2003, n. 105 le disposizioni contenute in questo articolo resteranno in vigore fino alle sessioni di esami di Stato dell'anno 2006 per i possessori di titoli conseguiti secondo l'ordinamento degli studi universitari previgente alla riforma di cui DM 509/1999.

**Legge 10 giugno 1978, n. 292 (G.U. n. 176 del 26 giugno 1978)**

**ESAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI  
E DEI COLLEGI PROFESSIONALI SECONDO LE NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE  
IMPOSTE DIRETTE**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo unico**

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addì 10 giugno 1978*

*LEONE*

*ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO*

*Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO*

**Legge 8 agosto 1978, n. 585 (G.U. n. 232 del 26 agosto 1977)**

**ESAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI SECONDO LE NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo unico**

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addì 8 agosto 1977*

LEONE

ANDREOTTI - PANDOLFI - BONIFACIO

*Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO*

**Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  
(S.O. n. 222 alla G.U. n.190 del 17 agosto 2001)**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER  
L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO E DELLE RELATIVE PROVE PER L'ESERCIZIO DI  
TALUNE PROFESSIONI, NONCHE' DELLA DISCIPLINA DEI RELATIVI ORDINAMENTI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento

**TITOLO PRIMO**

**NORME GENERALI**

**Art. 1**

**(Ambito di applicazione)**

**1.** Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

**2.** Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

**Art. 2**

**(Istituzione di sezioni negli albi professionali)**

**1.** Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

**2.** Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

**3.** L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

**Art. 3*****(Istituzione di settori negli albi professionali)***

- 1.** I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
- 2.** Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
- 3.** Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
- 4.** Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
- 5.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

**Art. 4*****(Norme organizzative generali)***

- 1.** Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
- 2.** Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
- 3.** Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

**Art. 5*****(Esami di Stato)***

- 1.** Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
- 2.** Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
- 3.** Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
- 4.** Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

**Art. 6*****(Tirocinio)***

- 1.** Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti

di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

**2.** Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

#### **Art. 7**

##### ***(Valore delle classi di laurea)***

**1.** I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

**2.** I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

#### **Art. 8**

##### ***(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento)***

**1.** Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

**2.** Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

**3.** I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

## **TITOLO SECONDO**

### **DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI**

#### **CAPO I**

#### **ATTIVITA' PROFESSIONALI**

#### **Art. 9**

##### ***(Attività professionali)***

**1.** L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

#### **CAPO II**

### **PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE**

#### **Art. 10**

##### ***(Sezioni e titoli professionali)***

**1.** Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

**2.** Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

**3.** La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) agronomo e forestale;

- b) zoonomo;
  - c) biotecnologico agrario.
- 4.** Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
- a) agronomo e forestale iunior;
  - b) zoonomo;
  - c) biotecnologo agrario.
- 5.** L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".

#### **Art. 11**

##### **(Attività professionali)**

- 1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
- 2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
  - b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
  - c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
  - d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
  - e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
  - f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
  - g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
  - h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
  - i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
- 3.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
  - b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
  - c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
  - d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
  - e) la certificazione del benessere animale;
  - f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;

- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
  - h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
- 4.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
  - b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
  - c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
  - d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
  - e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
  - f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
  - g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
  - h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
  - i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

#### **Art. 12**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
  - b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
  - c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
  - d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
  - e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
  - f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
  - g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
  - h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
  - i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
  - j) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
  - k) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
- 3.** L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

**Art. 13****(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)**

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  - a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
    - 1) Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
    - 2) Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
  - b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
    - 1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
  - c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
    - 2) Classe 1 - Biotecnologie.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
  - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
  - c) una prova pratica articolata:
    - 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
    - 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
    - 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
    - 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;
  - d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:
    - 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
    - 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;

- 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;
- 4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informative, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

#### **Art. 14**

##### ***(Norme finali e transitorie)***

- 1.** Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
- 2.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
- 3.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

### **CAPO III**

#### **PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE**

#### **Art. 15**

##### ***(Sezioni e titoli professionali)***

- 1.** Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2.** La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
  - a) architettura;
  - b) pianificazione territoriale;
  - c) paesaggistica;
  - d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
- 3.** Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
  - b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;
  - c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
  - d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
- 4.** La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
  - a) architettura;
  - b) pianificazione.
- 5.** Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;

b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore junior.

**6.** L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

#### **Art. 16**

##### **(Attività professionali)**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

**2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

**3.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

**4.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

- a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

**5.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

- a) per il settore "architettura":
  - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
  - 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
  - 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
- b) per il settore "pianificazione":
  - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
  - 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
  - 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
  - 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

**Art . 17****(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)**

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
    - 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
  - b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
    - 1) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
    - 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
  - c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
    - 1) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
    - 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
    - 3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
  - d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
    - 1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
    - 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
    - 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
    - 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
    - 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
    - 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
  - b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
    - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
    - 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
    - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
  - c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
    - 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
    - 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
    - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
  - d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":
    - 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
    - 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
- 4.** Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

**5.** Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

#### **Art. 18**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  - a) per il settore "architettura":
    - 1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
    - 2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
  - b) per il settore "pianificazione":
    - 1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
    - 2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - 1) per il settore "architettura":
    - 2) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
    - 3) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
    - 4) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
    - 5) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
  - c) per il settore "pianificazione":
    - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
    - 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
    - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
    - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
- 4.** Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

#### **Art. 19**

##### ***(Norme finali e transitorie)***

- 1.** Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
- 2.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
- 3.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
- 4.** I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

- a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
- b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

#### **CAPO IV**

### **PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE**

#### **Art. 20**

##### ***(Sezioni e titoli professionali)***

- 1.** Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2.** Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
- 3.** Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
- 4.** L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" e "Sezione degli assistenti sociali".

#### **Art. 21**

##### ***(Attività professionali)***

- 1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:
  - a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
  - e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
  - f) ricerca sociale e di servizio sociale;
  - g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
- 2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
  - a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
  - b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
  - c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
  - d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
  - e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

**Art. 22****(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
  - b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
  - c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

**Art. 23****(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)**

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
  - b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
  - c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
  - d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

**Art. 24****(Norme finali e transitorie)**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni

funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

## **CAPO V PROFESSIONE DI ATTUARIO**

### **Art. 25**

#### ***(Sezioni e titoli professionali)***

- 1.** Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2.** Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.
- 3.** Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.
- 4.** L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli attuari" "Sezione degli attuari iuniores".

### **Art. 26**

#### ***(Attività professionali)***

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

- a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
- b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
- c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
- d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;
- e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
- f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
- g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

**2.** Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

**3.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

- a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
- b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;

- c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
- d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
- e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.

#### **Art. 27**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 19/S - Finanza;
  - b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
  - c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
  - d) Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
  - b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
  - c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;
  - d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
- 4.** Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

#### **Art. 28**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
  - b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
  - c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
  - d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

**Art. 29****(Norme finali e transitorie)**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

**CAPO V****PROFESSIONE DI BIOLOGO****Art. 30****(Sezioni e titoli professionali)**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".

**Art. 31****(Attività professionali)**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
  - a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
  - b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
  - c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
  - d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
  - e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  - f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
  - g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  - h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
  - i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:
  - a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
  - b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;

- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.

**3.** Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

#### **Art. 32**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 6/S - Biologia;
  - b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
  - c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
  - d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
  - e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
  - f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
  - b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
- 4.** Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

#### **Art. 33**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 12 - Scienze biologiche;
  - b) Classe 1 - Biotecnologie;
  - c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
  - b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

- d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

**Art. 34**

**(Norme finali e transitorie)**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

**CAPO VII**

**PROFESSIONE DI CHIMICO**

**Art. 35**

**(Sezioni e titoli professionali)**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".

**Art. 36**

**(Attività professionali)**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
  - a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
  - b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
  - c) studio e messa a punto di processi chimici;
  - d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
  - e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
  - a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
- c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
- d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
- f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
- g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
- h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici;
- l) assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- m) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
- n) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
- o) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

#### **Art. 37**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
  - b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
  - c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
  - b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

#### **Art. 38**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
  - b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

**3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

**Art. 39**

**(Norme finali e transitorie)**

- 1.** Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
- 2.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
- 3.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

**CAPO VIII**

**PROFESSIONE DI GEOLOGO**

**Art. 40**

**(Sezioni e titoli professionali)**

- 1.** Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2.** Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
- 3.** Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.
- 4.** L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei geologi", "Sezione dei geologi iuniores".

**Art. 41**

**(Attività professionali)**

- 1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
  - a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
  - b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
  - c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

- d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
  - e) le indagini e la relazione geotecnica;
  - f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
  - g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
  - h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
  - i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
  - l) le analisi, la caratterizzazione fisicomecanica e la certificazione dei materiali geologici;
  - m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
  - n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
  - o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
  - p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
  - q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
  - r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
  - s) le attività di ricerca.
- 2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
- a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
  - b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
  - c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
  - d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
  - e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
  - f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
  - g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;

- h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- i) le analisi dei materiali geologici;
- l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
- n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

#### **Art. 42**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  - a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
  - b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
  - c) Classe 86/S - Scienze geologiche.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
  - b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

#### **Art. 43**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - scienze della terra.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
  - b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
- 4.** Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

**Art. 44****(Norme finali e transitorie)**

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

**CAPO IX****PROFESSIONE DI INGEGNERE****Art. 45****(Sezioni e titoli professionali)**

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
  - a) civile e ambientale;
  - b) industriale;
  - c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
  - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
  - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
  - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
  - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

**Art. 46****(Attività professionali)**

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
  - a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
  - b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
  - c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi

elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

**2.** Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

**3.** Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

#### **Art. 47**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)***

**1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

**2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile **(1)**
- 2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
- 3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

- 1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;

- 4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
  - 5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
  - 6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
  - 7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
  - 8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
  - 9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
  - 10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
- c) per il settore dell'informazione:
- 1) Classe 23/S - Informatica;
  - 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
  - 3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
  - 4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
  - 5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
  - 6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
  - 7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
  - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
- 4.** Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
- 5.** Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
  - b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

#### **Art. 48**

##### ***(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)***

- 1.** L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  - a) per il settore civile e ambientale:
    - 1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
    - 2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
  - b) per il settore industriale:
    - 1) Classe 10 - Ingegneria industriale;
  - c) per il settore dell'informazione:
    - 1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
    - 2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.
- 3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
  - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  - d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
- 4.** Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
  - b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

**Art. 49**

**(Norme finali e transitorie)**

- 1.** Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
- 2.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
- 3.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

**CAPO X**

**PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

**Art. 50**

**(Sezioni e titoli professionali)**

- 1.** Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. *Nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:*
  - a) *settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;*
  - b) *settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. (2)*
- 2.** Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
- 3.** *Agli iscritti nel settore a) della sezione B spetta il titolo professionale di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro"; agli iscritti nel settore b) della sezione B spetta il titolo professionale di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità". (3)*
- 4.** L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "Sezione degli psicologi", "Sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
- 5.** Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

**Art. 51****(Attività professionali)**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

- a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
- b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
- c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores.

**2. (Comma abrogato e sostituito dall'art. 3, c. 1-quinquies, 1-sexies del D.L. 9 maggio 2003, n. 105) (4)**

**Art. 52****(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)**

**1.** L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

**2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

**3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
- b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
- c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
- d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

**Art. 53****(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)**

**1.** L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

**2.** Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

**3.** L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
- b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
- c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
- d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

**4.** L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

**Art. 54****(Norme finali e transitorie)**

- 1.** Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2.** Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.
- 3.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
- 4.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

**CAPO XI****Art. 55****(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)**

- 1.** Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.
- 2.** Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
  - a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
  - b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
  - c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
  - d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).
- 3.** Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
- 4.** Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

---

**NOTE:**

- (1) Così modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2002. Il testo originario era: "1) Classe 4/s - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384 CEE;"
- (2) I settori della sezione B dell'Albo degli psicologi sono stati introdotti dall'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105.
- (3) Il 3° comma dell'art. 50 è stato così modificato dall'art. 3, comma 1-quater, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105. Il testo originario del 3° comma recitava: "Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di psicologo iunior".
- (4) Il testo originario del 2° comma dell'art. 51, abrogato e sostituito dall'art. 3, commi 1-quinquies - 1-sexies, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, è il seguente: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:
  - a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali;
  - b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
  - c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  - d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
  - e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
  - f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
  - g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

**TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)**

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
Dottore agronomo e dottore forestale Sezione B	Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Agrotecnico	Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Architetto Sezione B	
Settore architetto tecnico	Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno
Settore pianificatore tecnico	Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale
Assistente sociale	Servizio sociale
Attuario Sezione B	Moneta e finanza Scienze assicurative Tecniche finanziarie e assicurative
Biologo Sezione B	Analisi chimico-biologiche Biologia Biotecnologie industriali Tecnici in biotecnologie Tecnico dello sviluppo ecocompatibile Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Chimico Sezione B	Analisi chimico-biologiche Chimica Tecnologie farmaceutiche Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Geologo Sezione B	Geologia Geologia per la protezione dell'ambiente Prospettore geologico
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
Ingegnere Sezione B Settore civile e ambientale  Settore industriale  Settore dell'informazione	Economia e ingegneria della qualità Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali Tecnologie industriali e dei materiali Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria logistica e della produzione Economia e ingegneria della qualità Ingegneria biomedica
Perito agrario	Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Perito industriale	Edilizia Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria meccanica Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria energetica Metodologie fisiche Analisi chimico-biologiche Chimica Informatica Ingegneria aerospaziale Ingegneria chimica Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Scienze e tecniche cartarie Tecnologie alimentari

**Decreto Legge 10 giugno 2002 n.107 (G.U. 11 giugno 2002, n. 135)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 1 agosto 2002, n.173 pubblicata nella G.U. 7 agosto 2002, n. 184)

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

**1.** I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

**2.** Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

**2-bis.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare.

**Art. 2**

**1.** Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.

**Art. 3**

**1.** Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze

economico-aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

**2.** All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

**3.** Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.

**3-bis.** La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.

#### **Art. 4**

**1.** Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 5**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 10 giugno 2002*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica*

*CASTELLI, Ministro della giustizia*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105 (G.U. 14 maggio 2003, n. 110)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 pubblicata sulla G.U. 12 luglio 2003, n. 160)

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA NONCHE' IN MATERIA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

*- si omettono i testi degli art. 1, 1-bis, 2 che non riguardano gli ordinamenti professionali -*

**Art. 3****Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale**

**1.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.

**1-bis.** I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

**1-ter.** Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

- a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
- b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

**1-quater.** Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

**1-quinquies.** Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:

- a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
- 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
  - 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
  - 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
  - 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
  - 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  - 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
- b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
- 1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
  - 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
  - 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
  - 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
  - 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
  - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
  - 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
  - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

**1-sexies.** Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

- si omette il testo dell'art. 3, che non riguarda gli ordinamenti professionali -

**Art. 4****Entrata in vigore**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 9 maggio 2003*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze*

*MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (G. U. 21 agosto 2004 n.196)****EQUIPARAZIONI DEI DIPLOMI DI LAUREA (DL) SECONDO IL VECCHIO ORDINAMENTO ALLE NUOVE CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE (LS), AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art.9 comma 6, concernente l'equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTI i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, resi nelle adunanze del 28 maggio 2003, 24 luglio 2003 e 6 novembre 2003 concernenti l'approvazione della Tabella di equiparazione dei Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001;

CONSIDERATO che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della citata Tabella al fine delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

DECRETA

**Art. 1**

I Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la seguente tabella.

**TABELLA**

Equiparazione dei Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001.

<b>DIPLOMA DI LAUREA (DL)</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>EQUIPARATO A LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE</b>
Architettura	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993	CLS-4/S
Astronomia	Tabella XXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 267 del 15.11.1995 e D.M. 19.7.1996 in G.U. n. 226 del 26.9.1996	CLS-66/S

Biotecnologie agro-industriali	Tabella XXXVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.11.1991, in G.U. n. 109 del 12.5.1992	CLS-7/S o 8/S
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	CLS-7/S
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie farmaceutiche	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	CLS-9/S
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	CLS-8/S
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	CLS-9/S
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie	Tabella XXIV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 12.3.1994 in G.U. n. 192 del 18.8.1994 e dal D.M. 19.10.1995 in G.U. n. 296 del 20.12.1995	CLS-9/S
Chimica	Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-62/S
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	Tabella XXVII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996	CLS-14/S
Chimica Industriale	Tabella XX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificato dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995 e D.M. 16.2.1996 in G.U. n. 88 del 15.4.1996	CLS-81/S
Comunicazione Internazionale	Università per stranieri Perugia - Decreto Rett. n. 18 del 4.2.2000	CLS-43/S
Conservazione dei beni culturali	Tab. XIII-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 484 del 22.7.1983 in G.U. n. 254 del 15.9.83 e dal DM 21.10.1991 in G.U. n.93 del 21.4.1992	CLS-1/S, o 2/S, o 5/S, o 10/S, o 12/S, o 24/S, o 95 /S
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo	Tab. XVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 30.4.1996 in G.U. n.168 del 19.7.1996	CLS-24/S, o 51/S, o 73/S
Discipline economiche e sociali	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS- 64/S
Disegno industriale	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993	CLS 103/S
Economia ambientale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-83/S o 64/S
Economia assicurativa e previdenziale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-84/S

Economia aziendale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-84/S
Economia bancaria	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-84/S
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa	Macerata - E' adottato l'ordinamento di Economia Bancaria	CLS-84/S
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S
Economia del turismo	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S o 84/S
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S o 84/S
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S
Economia e commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S o CLS-84/S: a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo; b) la classe (64/S o 84/S) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo
Economia e finanza	Parma - Decreto Rettorale 31.7.1998 su GU 234 del 7.10.1998	CLS-19/S o 84/S
Economia e gestione dei servizi	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. del 30.7.1998 in Suppl. G.U. n. 208/1998	CLS-84/S
Economia e legislazione per l'impresa	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-84/S
Economia industriale	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S o 84/S
Economia marittima e dei trasporti	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-84/S
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999	CLS-83/S

Economia politica	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-64/S
Farmacia	Tabella XXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.6.1995 in G.U. n. 41 del 19.2.1996	CLS-14/S
Filologia e storia dell'Europa orientale	Napoli Orientale - D.P.R. 16.4.1973 n. 543 in G.U. n. 240 del 17.9.1973	CLS-42/S
Filologie, storia e cultura dei paesi islamici	Napoli Orientale - Decreto Rett.31.10.1997 su G.U. 263 del 11.11.1997	CLS-41/S
Filosofia	Tabella XIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.7.1995 in G.U. n. 270 del 18.11.1995 e D.M. 7.3.1997 in G.U. n. 104 del 7.5.1997	CLS-17/S, o 18/S, o 96/S
Fisica	Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994	CLS-20/S
Geografia	Tabella XXXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 29.12.1992 in G.U. n.170 del 22.7.1993	CLS- 21/S
Giurisprudenza	Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996	CLS-22/S
Informatica	Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30.10.1992 in G.U. n.59 del 12.3.1993	CLS 23/S
Ingegneria aerospaziale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-25/S
Ingegneria biomedica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-26/S
Ingegneria chimica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-27/S
Ingegneria civile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria dei materiali	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-61/S
Ingegneria delle telecomunicazioni	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-30/S
Ingegneria edile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria edile - Architettura	Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998	CLS-4/S
Ingegneria elettrica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-31/S
Ingegneria elettronica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-32/S

Ingegneria gestionale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-34/S
Ingegneria industriale	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998	CLS-36/S
Ingegneria informatica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-35/S
Ingegneria meccanica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-36/S
Ingegneria medica	Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica	CLS-26/S
Ingegneria navale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-37/S
Ingegneria nucleare	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-33/S
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-38/S
Lettere	Tabella XII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 30. 10.1995 in G.U. n. 14 del 18.1.1996 e D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997	CLS-1/S, o 2/S, o 5/S, o 10/S, o 12/S, o 15/S, o 16/S, o 24/S, o 40/S, o 44/S, o 51/S, o 72/S, o 73/S, o 93/S, o 94/S, o 95/S, o 97/S, o 98/S
Lingua e cultura italiana	Università per stranieri di Siena D.R. n. 95 del 4.9.1998	CLS-16/S
Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo	Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1832 del 27.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000	CLS-41/S o 42/S
Lingue e civiltà orientali	Tab. IX-quater del regio decreto 30.9.1938 n.1652, aggiunta dal D.M. 23.2.1994 in G.U. n.218 del 17.9.1994	CLS - 2/S, o 41/S, o 43/S, o 44/S, o 72/S, o 95/S
Lingue e culture dell'Europa orientale	Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1856 del 28.12.1999 in G.U. n. 36 del 14.2.2000	CLS-42/S
Lingue e culture europee	Catania (Catania e Ragusa), Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. 15.10.1997 in G.U. n. 253 del 29.10.1997	CLS-42/S
Lingue e letterature straniere	Tabella IX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 2.10.1995 in G.U. n. 140 del 17.6.1996 come corretto con il DM 27.2.1997 in G.U. n. 105 del 8.5.1997	CLS-39/S, o 41/S, o 42/S, o 43/S, o 44/S, o 104/S
Marketing	Parma - Decreto Rett. del 31.07.1998 in G.U. n. 234 del 7.10.1998	CLS-84/S
Matematica	Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	CLS-45/S
Medicina e Chirurgia	Tabella XVIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.7.1996 in G.U. n. 255 del 30.10.1996	CLS-46/S
Medicina veterinaria	Tabella XXXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 5.6.1995 in G.U. n. 226 del 27.9.1995	CLS-47/S
Musicologia	Tab. XII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal DM 25.11.1996 in G.U.n.75 dell'1.4.1997	CLS-51/S o 73/S

Odontoiatria e protesi dentaria	Tabella XVIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 27.10.1988 in G.U. n. 83 del 6.4.1989	CLS-52/S
Pianificazione territoriale e urbanistica	Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982	CLS-54/S
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993	CLS-54/S
Politica del territorio	Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997	CLS-54/S
Psicologia	Tabella XV-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.7.1995 in G.U. n. 268 del 16.11.1995	CLS-58/S
Relazioni pubbliche	Tab. XXXVII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 25.7.1991 in G.U. n.68 del 21.3.1992	CLS-13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S
Scienza dei materiali	Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993	CLS-61/S
Scienze agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-77/S
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96	CLS-77/S
Scienze ambientali	Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996	CLS-82/S
Scienze biologiche	Tabella XXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995	CLS-6/S
Scienze dell'amministrazione	Tab. III-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 31.5.1995 in G.U. n.268 del 16.11.1995	CLS-71/S
Scienze dell'educazione	Tabella XV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 17.5.1996 in G.U. n. 150 del 28.6.1996, dal D.M. 4.11.1996 in G.U. n. 28 del 4.2.1997 e dal D.M. 5.2.1997 in G.U. n. 74 del 29.3.1997	CLS-65/S o 87/S
Scienze dell'informazione	Tab. XXVI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 24 28.1.1969	CLS-23/S
Scienze della comunicazione	Tabella XL del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 31.10.1991 in G.U. n. 139 del 15.6.1992, dal D.M. 21.4.1993 in G.U. n. 177 del 30.7.1993 e dal DM 11.4.1996 in G.U. n. 140 del 17.6.1996	CLS-67/S
Scienze della cultura	Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. del 30.7.1998 in G.U. n. 208 del 7.9.1998	CLS-1/S
Scienze della formazione primaria	Tabella XXIII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 31.7.1996 in G.U. n. 214 del 12.9.1996	In attesa delle nuove classi di laurea specialistica ai sensi della legge delega di riforma della scuola
Scienze della produzione animale o Scienze delle produzioni animali	Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 994 del 19.7.1986 in G.U. n. 31 del 7.2.1987e modificata dal D.P.R. n. 585 del 30.10.1987 in G.U. n. 70 del 24.3.1988	CLS-79/S

Scienze e tecniche dell'interculturalità	Palermo, Trieste - Decreto Rett. 31.7.1998 su G.U. 203 del 1.9.1998	CLS-57/S o 43/S
Scienze e tecnologie agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995	CLS-77/S o 79/S
Scienze e tecnologie alimentari	Tabella XXXI-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-78/S
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	Tab. XXXI-ter del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 dell'8.10.1996	CLS-79/S
Scienze economiche, statistiche e sociali	Milano Bocconi - Decreto Rett. n. 4818 del 23.7.1999	CLS-91/S o 64/S
Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-74/S
Scienze geologiche	Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989	CLS-86/S
Scienze internazionali e diplomatiche	Tab. XXXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 10.10.1995 in G.U. n. 54 del 5.3.1996 e dal D.M. 11.4.1996 in G.U. n. 138 del 14.6.1996	CLS-60/S, o 88/S, o 99/S
Scienze motorie	D. Lgs. 8.5.1998 n.178 in G.U. n. 131 dell'8.6.1998	CLS-53/S, o 75/S, o 76/S
Scienze naturali	Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996	CLS-68/S
Scienze nautiche	Napoli "Parthenope" (Napoli Navale) - Decreto Rett. n. 3909 del 27.10.1997 in G.U. n. 268 del 17.11.1997	CLS 80/S
Scienze politiche	Tabella IV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996	CLS-60/S, o 70/S, o 71/S, o 88/S, o 99/S
Scienze statistiche demografiche e sociali	Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	CLS-90/S
Scienze statistiche ed attuariali	Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	CLS-91/S
Scienze statistiche ed economiche	Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	CLS-91/S
Scienze strategiche	Torino - Decreto Rett. n. 1962 del 13.10.1998	DS/S
Scienze turistiche	Milano IULM - Decreto Rett. n. 10602 del 28.10.1998	CLS-55/S
Servizio sociale	Roma LUMSA, Trieste - Decreto Rett. 17.12.1998 su G.U. del 3 del 5.1.1999	CLS-57/S
Sociologia	Tabella IV-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 6.2.1991 in G.U. 87 del 13.4.1991 e dal D.M. 14.5.1997 in G.U. n. 228 del 30.9.97	CLS-89/S

Statistica	Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	CLS-92/S
Statistica e informatica per l'azienda	Tabella V del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.10.1992 in G.U. n. 24 del 30.1.93 e dal D.M. 7.11.1995 in G.U. n. 34 del 10.2.1996	CLS-92/S
Storia	Tabella XXXIII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 18.3.1996 in G.U. n. 98 del 27.4.1996	CLS-93/S, o 94/S, o 97/S, o 98/S
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata ed integrata dal D.M. 19.7.1993 in G.U. n. 261 del 6.11.1993	CLS-12/S
Storia e conservazione dei beni culturali	Macerata - Decreto Rett. n. 33 del 15.11.1997	CLS-1/S, o 2/S, o 5/S, o 12/S, o 24/S, o 95/S
Studi comparatistici	Catania (Ragusa), Napoli Orientale - Decreto Rett. n. 1195 del 6.8.1997	CLS-41/S o 42/S
Traduzione ed interpretazione	Tabella IX-quinquies del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.M. 2.10.1995 in G.U. n. 101 del 2.5.1996	CLS-39/S o 104/S
Urbanistica	Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970	CLS-54/S

### Art. 2

La corrispondenza, indicata nell'articolo 1, tra una Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 con più classi delle Lauree Specialistiche di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.

Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 5 maggio 2004*

*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: MORATTI*

*Il Ministro per la Funzione Pubblica: MAZZELLA*

**Decreto Legge 24 giugno 2004, n. 158 (G.U. 25 giugno 2004, n. 147)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188 pubblicata sulla G.U. 30 luglio 2004, n. 177)

**PERMANENZA IN CARICA DEGLI ATTUALI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO E PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI, NONCHE' DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza e' fissata al 30 giugno 2004;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

**1.** All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

**Art. 1-bis**

**1.** Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.

**Art. 2**

**1.** Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

**Art. 3**

**1.** Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
- b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
- c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

**Art. 4**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 24 giugno 2004*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*CASTELLI, Ministro della giustizia*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto Legge 9 novembre 2004 n.266 (G.U. 10 novembre 2004, n. 264, 15 gennaio 2005, n.15)**  
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27 dicembre 2004, n.306 pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2004, n. 302)

**PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
DISPOSIZIONI DI PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

*- si omettono i testi degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies, 19-septies, 19-octies- 19-nonies, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -*

**Art. 19-decies**

**Consigli degli ordini professionali**

**1.** Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005. **(1)**

**Art. 20**

**Entrata in vigore**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 9 novembre 2004*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento*

*SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

---

**NOTE:**

- (1) Il testo delle disposizioni per gli ordini professionali contenute nel DL 24 giugno 2004, n. 158 è il seguente: "Art. 1 - 1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". Art 1-bis - Il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati."

**Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (G.U. 31 gennaio 2005, n.24)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 pubblicata nella G.U. 1 aprile 2005, n. 75)

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITA E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. SANATORIA DEGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 280**

## II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

*- si omettono i testi degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, che non riguardano le professioni -*

**Art. 1-septies****Organi di ordini professionali**

**1.** Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.

*- si omettono i testi degli art. 1- octies, 1-novies, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, 7-octies, 7-novies, 7-decies, 7-undecies, 7-duodecies, 7-terdecies, 7-quaterdecies, 7-quinquiesdecies, 7-sexiesdecies, 7-septiesdecies, 7-duodevicies, 7-undevicies, 7-vicies, 7-vicies semel, 7-vicies bis, 7-vicies ter, 7-vicies quater, 7-vicies quinquies, 8, che non riguardano le professioni -*

**Art. 9****Entrata in vigore**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali*

*LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*SINISICALCO, Ministro dell'economia e delle finanze*

*MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

*BACCINI, Ministro per la funzione pubblica*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. 16 marzo 2005, n.62)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 pubblicata nel S.O. n.91/L alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111)

**DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI PROCESSO DI CASSAZIONE E DI ARBITRATO NONCHE' PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**CAPO I**

**SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI**

*- si omettono i testi degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -*

**Art. 2**

**(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla Consob).**

*- si omettono i testi dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -*

**4-quinquies.** All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.».

*- si omettono i testi dei commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-novies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies, 4-terdecies dell'art.2 e degli art. 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 14, 14-bis, 14-ter, 15, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -*

**Art. 16****(Entrata in vigore)**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 14 marzo 2005*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze*

*FINI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

*FOLLINI, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

*PISANU, Ministro dell'interno*

*MARZANO, Ministro delle attività produttive*

*GASPARRI, Ministro delle comunicazioni*

*ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali*

*MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

*LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali*

*BACCINI, Ministro per la funzione pubblica*

*LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali*

*STANCA, Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. 1 luglio 2005, n.151)**

(Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168 pubblicata nella G.U. 22 agosto 2005, n. 194)

**DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO E PROROGHE DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE.**

## II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**CAPO I****INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITA' LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI**

*- si omettono i testi degli art. 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 3-bis, che non riguardano gli ordinamenti professionali -*

**Art. 4****Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazioni e di titolo professionale**

**1.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

**2.** Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

**2-bis.** Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

*- si omettono i testi degli art. 5, 5-bis, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies, 14-septies, 14-octies, 14-novies, 14-decies, 14-undecies, 14-duodecies, 14-terdecies, 14-quaterdecies, 14-quinquiesdecies, 14-sexiesdecies, 14-septiesdecies, 14-duodevicies, 14-undevicies, 14-vicies, 14-vicies semel, 14-vicies bis, 14-vicies ter, 14-vicies quater, 14-vicies quinquies, che non riguardano l'ordinamento della professione di Ingegnere -*

**Art. 15****(Entrata in vigore)**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addi' 30 giugno 2005*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

*BUTTIGLIONE, Ministro per i beni e le attività culturali*

*CASTELLI, Ministro della Giustizia*

*MARTINO, Ministro della difesa*

*ALEMANNI, Ministro delle politiche agricole e forestali*

*FINI, Ministro degli affari esteri*

*MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

*SINISCALCO, Ministro dell'economia e delle finanze*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169  
(G.U. n.198 del 26 agosto 2005)**

**REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1  
(Ambito di applicazione)**

**1.** Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

**Art. 2  
(Composizione dei consigli territoriali)**

**1.** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

**2.** I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

**3.** I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

**4.** I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

**5.** Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

### **Art. 3**

#### **(Elezioni dei consigli territoriali)**

**1.** L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

**2.** Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

**3.** L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

**4.** L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

**5.** In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

**6.** Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

**7.** È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

**8.** Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

**9.** Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

**10.** L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

**11.** L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

**12.** Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

**13.** Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

**14.** Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

**15.** I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

**16.** Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

**17.** Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

**18.** Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

**19.** In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

**20.** Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

#### **Art. 4**

##### **(Presidente del consiglio dell'ordine territoriale)**

**1.** Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

**2.** Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

#### **Art. 5**

##### **(Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine)**

**1.** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

- 2.** I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
- 3.** Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
- 4.** Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
- 5.** All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
- 6.** Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
- 7.** Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.
- 8.** In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
- 9.** Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
- 10.** Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
- 11.** Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

## **Art. 6**

### **(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari)**

- 1.** Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
  - a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
  - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
  - c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
  - d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
- 2.** Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

**3.** Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **(Consiglio nazionale dei geologi)**

- 1.** Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.
- 2.** Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi)**

- 1.** Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
- 2.** Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
- 3.** I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

#### **Art. 9**

##### **(Procedimenti disciplinari)**

- 1.** Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
- 2.** Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
- 3.** In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
- 4.** In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

#### **Art. 10**

##### **(Abrogazioni)**

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
- 2.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole "ed é" alla parola "anni", commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo

- 48, comma secondo, dalle parole "; in caso" alla parola "incolpato", della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
- b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola "effettivi" alla parola "due", commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
- c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole "alla elezione" alle parole "centrale ed", del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
- d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola ", dura" alla parola "consecutive"; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole ", a maggioranza assoluta," e "quindici", e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
- e) articolo 19, comma primo, dalle parole ", il quale è composto" fino alla parola "categoria", commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
- f) articolo 16, comma primo, dalle parole "ed è composto" alla parola "insediamento"; articolo 21, comma primo, dalle parole "ed è costituito" alla parola "seguenti"; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;
- g) articolo 1, commi primo, dalle parole "ed è composto" alla parola "membri", e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
- h) articolo 2, commi 1, dalle parole ", che è composto" alla parola "superiore", e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola "Ove" alla parola "incolpato.", della legge 12 novembre 1990, n. 339.

#### **Art. 11**

##### **(Entrata in vigore)**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*CASTELLI, Ministro della Giustizia*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*

*Registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto 2005*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121*

**ALLEGATO 1***(previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)*

TABELLA GENERALE					
	Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4.	>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

**ALLEGATO 2***(previsto dall'articolo 5, comma 4)*

Iscritti	Voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3
Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38
Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.	

**ALLEGATO 3**  
(Art. 6, comma 2)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

**ALLEGATO 4**  
(art. 6, comma 3)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

**ALLEGATO 5***(art. 7, comma 2)*

ORDINE DEI GEOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

**ALLEGATO 6***(art. 8, comma 3)*

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti alla sezione B dell'albo
Consiglio dell'ordine	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22 % Dal 22,01% al 33 % Dal 33,01% al 44 % Dal 44,01 % in poi
Consiglio nazionale	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

**Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n.30****(G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006 - testo in vigore dal 23 febbraio 2006)****RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROFESSIONI, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute e per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Capo I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Ambito di applicazione**

**1.** Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

**2.** Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

**3.** La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

**4.** Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

## **Capo II PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 2**

#### **Liberta' professionale**

- 1.** L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libert  di iniziativa economica, e' tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purch  non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.
- 2.** Nell'esercizio dell'attivit  professionale e' vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
- 3.** L'esercizio dell'attivit  professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.
- 4.** Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attivit  regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalit  giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalit  statutarie.

### **Art. 3**

#### **Tutela della concorrenza e del mercato**

- 1.** L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivit  professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonch  della pubblicit  professionale.
- 2.** L'attivit  professionale esercitata in forma di lavoro autonomo e' equiparata all'attivit  d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.
- 3.** Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attivit  professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

### **Art. 4**

#### **Accesso alle professioni**

- 1.** L'accesso all'esercizio delle professioni e' libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
- 2.** La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivit  professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
- 3.** I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attivit  professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

### **Art. 5**

#### **Regolazione delle attivit  professionali**

- 1.** L'esercizio delle attivit  professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilit  del professionista.

**Capo III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 6**

**Regioni a statuto speciale**

**1.** Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**Art. 7**

**Norma di rinvio**

**1.** I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006*

*CIAMPI*

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali*

*CASTELLI, Ministro della giustizia*

*LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie*

*MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*SCAJOLA, Ministro delle attività produttive*

*STORACE, Ministro della salute*

*BUTTIGLIONE, Ministro per i beni e le attività culturali*

*Visto, il Guardasigilli: CASTELLI*